

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) - Determinazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce di utenza socialmente debole per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2023

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Mobilità e TPL dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Mobilità e TPL;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi della L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) i criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL regionale e locale definiti nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, con decorrenza dal 01/09/2022 e con validità fino al 31/08/2023;
2. Di disporre che l'accesso ai benefici previsti con la presente deliberazione, da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie, individuati in base ai criteri stabiliti nell'allegato 1 al presente atto, è garantito nei limiti delle risorse disponibili, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs 118/2011, di complessivi euro 4.210.000,00, che trova copertura nel bilancio 2022/2024 annualità 2023, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 910 del 25/07/2022, come segue:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Capitolo	Annualità 2023
2100210072 (Aziende)	€ 4.200.000,00
2100210111 (Comuni gestori del TPL)	€ 10.000,00
TOTALE	€ 4.210.000,00

- Di integrare di €. 600.000,00, le risorse previste per garantire le agevolazioni tariffarie per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 di cui alla DGR n. 1020/2021, nonché per quelle eventualmente derivanti da periodi agevolativi precedenti. La copertura finanziaria è garantita dalle disponibilità del capitolo 2100210072 Bilancio 2022/2024 annualità 2022 a seguito della variazione apportata con legge L.R. n. 13 del 16/06/2022 ed attuata con D.G.R. n. 768 del 20/06/2022, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 910 del 25/07/2022,.
- Di disporre che la quota delle risorse di cui al precedente p.to 3, non impiegata per le finalità ivi previste, potrà essere utilizzata quale anticipazione per i titoli agevolati venduti dalle aziende del TPL tra il 01/09/2022 ed il 31/12/2022, da ripartire proporzionalmente tra le stesse, sulla base del criterio indicato al p.to 6.3 dell'Allegato 1;
- Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE per le quali l'esigibilità è prevista per le annualità 2022 e 2023.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- *Art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;*
- *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);*
- *L.R. 31/12/2021, n. 38 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;*
- *L.R. 31/12/2021, n. 39 recante “Bilancio di previsione 2022-2024”;*
- *D.G.R. n. 1682 del 30/12/2021 recante “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024”;*
- *D.G.R. n. 1683 del 30/12/2021 recante “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024.”;*
- *L.R. n. 13 del 16/06/2022 “Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative”*
- *D.G.R. n. 767 del 20/06/2022 “Attuazione della deliberazione legislativa “Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 – (1° provvedimento) e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 73 del 14 giugno 2022. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2022-2024. “*
- *D.G.R. n. 768 del 20/06/2022 “Attuazione della deliberazione legislativa “Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 – (1° provvedimento) e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 73 del 14 giugno 2022. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2022-2024. “*
- *Decreto del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile n. 5 del 27/01/2022 recante “L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b) e art. 17, c. 1, lett. b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile.”*
- *L.R. n. 45 del 24/12/1998 “Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche”;*
- *L.R. 22 aprile 2013, n. 6 “Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale”;*
- *L.R. 17 novembre 2014, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2013, n 6”;*
- *D.G.R. 1021 del 11/08/2021 ad oggetto: “L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) - Determinazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce di utenza socialmente*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- debole per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2022”;*
- *D.G.R. 615 del 16/05/2021 ad oggetto: ”L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) – Integrazione dei criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di TPL regionale e locale di cui alla D.G.R. 1020/21 a favore dei profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico.”*
- *D.G.R. n. 910 del 25/07/2022 ad oggetto: Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “L.R. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e) - Determinazione criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce di utenza socialmente debole per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2023”;*
- *L.R. 30 luglio 2021, n. 18: “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;*
- *D.G.R. n. 1204 del 11/10/2021: “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e 12 L.R. n 18/2021. “Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale.”;*
- *D.G.R. n. 1345 del 10/11/2021: “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera f) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Dipartimenti.”;*
- *D.G.R. n. 1523 del 06/12/2021: “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale.”;*
- *D.G.R. 30/12/2021 n. 1676: “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni.”;*
- *D.G.R. 30/12/2021 n. 1677: “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori.”*
- *D.D. n. 395/MTPL del 15/07/2022 “Art. 2, comma 5 e art. 15, comma 2, lettera b), legge regionale n. 18 del 2021. Organizzazione interna del Settore Mobilità e TPL, definizione delle linee di attività del personale e individuazione delle connesse responsabilità nonché attribuzione degli obiettivi per l’annualità 2022”*

Motivazione

La L.R. n. 45/98, all’art. 24, comma 1, lett. e), attribuisce alla Giunta Regionale il compito di disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio, sia per i servizi di TPL automobilistici che ferroviari, per alcune categorie di utenti classificabili come “socialmente deboli”, prevedendo il rimborso anche a carico della Regione alle Aziende di TPL dei minori introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio a tariffa agevolata.

Le Società esercenti il servizio di TPL nei rispettivi Contratti di Servizio si impegnano, fra l’altro, ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

L’agevolazione tariffaria si sostanzia nella possibilità, per l’utenza beneficiaria, di acquistare direttamente dalle Aziende di TPL titoli di viaggio a prezzo ridotto, per i quali vengono poi rimborsati alle stesse Aziende i minori introiti (differenza tra il costo del corrispondente titolo ordinario, a tariffa intera, ed il prezzo agevolato pagato dall’utente), a seguito di rendicontazione e certificazione dei titoli emessi registrati sul Sistema Informativo Regionale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

per il Trasporto Pubblico Agevolato (SISTAG) e di successiva validazione da parte del Settore Mobilità e TPL.

L'attuale sistema di erogazione delle agevolazioni è regolato, da ultimo, dalla DGR 1020 del 11/08/2021 che ha stabilito i criteri per il riconoscimento del potenziale diritto di accesso al beneficio e le modalità di rimborso alle Aziende dei minori introiti, in analogia con le precedenti deliberazioni, confermando che la compensazione alle Aziende dei minori introiti sui titoli di viaggio agevolati venduti è a carico della Regione per il 95% e dei singoli comuni, nei quali risiedono o sono domiciliati gli aventi diritto alla tariffa agevolata, per il restante 5%.

Inoltre, in riferimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, la D.G.R. n. 615 del 16.05.2021, ha integrato i criteri della D.G.R. 1020/21 con la categoria RU dei "rifugiati ucraini", quale misura di agevolazione tariffaria per l'accesso ai servizi di TPL automobilistico, a favore dei profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico, ospitati nelle Marche e a cui sia stata riconosciuta la "protezione temporanea" come documentata dagli organi competenti. Tale misura prevede per i beneficiari, l'agevolazione tariffaria per l'acquisto di abbonamenti mensili sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, urbani ed extraurbani, a carico dei quali resta il 10% della tariffa ordinaria.


Attualmente i soggetti agevolati residenti/domiciliati nelle Marche (esclusi i rifugiati ucraini RU) sono circa 25.000 e si suddividono nelle categorie sociali di seguito indicate:

Categoria	Descrizione	Numero utenti agevolati	%
A	Invalidi e portatori di handicap	4.114	16,05%
B	Minori portatori di handicap	1.241	4,84%
C	Pensionati ultrasessantacinquenni	438	1,71%
E	Rifugiati	156	0,61%
F	Lavoratori dipendenti	1.937	7,56%
G	Studenti	17.080	66,65%
H	Disoccupati	541	2,11%
L	Donne in stato di gravidanza, madri con figli neonati	118	0,46%



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Totale complessivo		25.625	100,00%
---------------------------	--	---------------	----------------



Tab.1: Rilevazione soggetti agevolati da SISTAG al 01/07/2022

Il significativo numero dei soggetti agevolati dimostra la necessità di mantenere il sistema delle agevolazioni tariffarie e stante la perdurante situazione pandemica e vista anche la crisi generalizzata connessa al forte incremento del costo della vita ed in particolare del caro energia, si ritiene che la platea dei potenziali beneficiari possa ancora aumentare.

Si ritiene pertanto opportuno proporre la prosecuzione della concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale a favore delle fasce di utenza socialmente debole anche per il periodo 01/09/2022 - 31/08/2023, secondo i criteri e le condizioni indicati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione ed autorizzare le Aziende di Trasporto Pubblico Locale/Comuni gestori del TPL ad emettere titoli di viaggio agevolati nel limite delle risorse regionali disponibili, per i rimborsi dei minori introiti.

Per detto periodo si confermano sostanzialmente i criteri e le modalità di riconoscimento delle agevolazioni già previsti con DGR 1020/2021 come integrata dalla DGR n. 615/2022 (agevolazione per i rifugiati dall'Ucraina), visto il perdurare dello stato emergenziale legato al conflitto bellico in corso in Ucraina.

La rendicontazione e certificazione dei titoli agevolati venduti da parte dei Gestori TPL è stata fissata entro il 28/2/2023, per i titoli venduti nel periodo 01/09/22 – 31/12/22, ed entro il 25/9/2023 per i titoli venduti dal 01/01/23 al 31/08/23.

Sempre in continuità con quanto disposto dalla DGR 1020/2021 riguardo alla compartecipazione alla spesa complessiva, fatto salvo il caso dei titoli agevolati venduti alla



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

categoria dei rifugiati dall'Ucraina (RU) per i quali la Regione copre il 100% del rimborso, come da DGR 615/22, per le altre categorie agevolate si prevede che la Regione rimborsa ai gestori del TPL la sola propria quota di contributo (95% dell'agevolazione) mentre la quota a carico dei comuni (il restante 5% dell'agevolazione), dovrà essere rimborsata in quota parte direttamente dagli stessi alle Aziende di TPL.

In particolare, con riferimento alla quota del 5% a carico dei comuni:

- 1) Entro il 30/09/2023 i comuni devono caricare tramite l'apposita funzione "Compartecipazione alla spesa" del SISTAG i dati amministrativo – contabili degli impegni di spesa assunti nel proprio bilancio a copertura della propria quota di compartecipazione
- 2) Entro il 31/12/2023 le Aziende presentano fattura elettronica ai Comuni per il rimborso delle rispettive quote di compartecipazione, come desumibili dall'apposita funzione "Rimborso a regione e comuni C.P." del SISTAG.

Per un costante ed efficace monitoraggio della spesa le Aziende sono tenute ad inserire nel Sistema SISTAG i titoli di viaggio venduti contestualmente alla loro emissione e comunque entro il mese di emissione, e a monitorare costantemente le risorse ancora disponibili rispetto allo stanziamento iniziale assegnato, valutando l'eventuale necessità di sospendere le vendite. Tale ultima condizione potrà essere segnalata anche dall'Ufficio competente.

Al fine di assicurare certezza e corretta imputazione della spesa, la rendicontazione dovrà avvenire perentoriamente entro le date sopra indicate ed ulteriori rendicontazioni potranno essere effettuate su richiesta della Regione stessa. Decorsi tali termini (28/02/23 e 25/09/23), la Regione provvede a "consolidare" tutti i dati inseriti nel sistema SISTAG fino alle suddette scadenze, e sarà impossibile ogni ulteriore modifica degli stessi: non si potranno riconoscere ulteriori rimborsi per i titoli di viaggio eventualmente non registrati.

Le risultanze del SISTAG consentiranno l'eventuale reimpiego, in corso d'anno e con decreto del Settore Mobilità e TPL, delle risorse non utilizzate da un Gestore a vantaggio di eventuali sforamenti di budget individuali di un altro Gestore, a parità di budget complessivo. Quest'ultimo infatti costituisce sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo.

Inoltre, al fine di favorire il processo di transizione digitale richiesta alla pubblica amministrazione, tramite la digitalizzazione del procedimento di rilascio del documento per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie (certificazione), in via sperimentale i residenti del Comune di Ancona possono presentare la domanda per il rilascio del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria in modalità online, tramite l'apposito modulo "Richiesta di agevolazione per il TPL SISTAG" disponibile sulla piattaforma Cohesionwork-PA (<https://cohesionworkpa.regione.marche.it/>) accedendovi esclusivamente mediante le proprie



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

credenziali SPID. La procedura potrà essere estesa agli altri Comuni che ne faranno richiesta, anche durante il periodo di validità del presente atto.

La spesa presunta per la misura agevolativa in oggetto per il periodo 01/09/2022-31/08/2023, ammonta ad euro € 4.210.000,00 per la quali la copertura, in termini di esigibilità e nel rispetto dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs 118/2011, è garantita nel bilancio 2022/2024 annualità 2023, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 910 del 25/07/2022, come segue:

Capitolo	Annualità 2023
2100210072 (Aziende)	€ 4.200.000,00
2100210111 (Comuni gestori del TPL)	€ 10.000,00
TOTALE	€ 4.210.000,00

Per quanto attiene invece alla pari misura agevolativa già autorizzata con DGR 1020/2021 per il periodo 01/09/2021-31/08/2022, per la quale la spesa autorizzata era di euro 3.510.000,00, tenuto conto delle mutate condizioni si ritiene necessario autorizzare l'incremento della previsione di spesa. Tale proposta poggia su diversi elementi tra cui:

- L'intervenuta necessità di integrare i soggetti beneficiari con i "profughi ucraini", operazione eseguita con DGR 615/2022;
- l'aumento del numero dei richiedenti/beneficiari delle agevolazioni;
- la fine dello stato di emergenza e il ritorno alla normalità della possibilità di spostamento, ma in condizioni economiche spesso più disagiate di quelle pre-covid.

E' altresì opportuno provvedere alla copertura di rimborsi di minori introiti relativi ai periodi pregressi. Infatti, a seguito di alcune richieste avanzate dalle aziende di trasporto relative a rimborsi non saldati riferiti a periodi antecedenti a quello di riferimento del presente atto, nell'intendimento di procedere ad una verifica generale della situazione per i titoli di viaggio agevolati venduti, con nota n. 0357469 del 31/03/2021 si è chiesto alle aziende di certificare formalmente l'ammontare dei rimborsi effettivamente incassati dalla Regione rispetto a quanto risultasse dovuto in base alla reportistica del sistema SISTAG. Dai riscontri pervenuti emerge un quadro di potenziali crediti non saldati di circa € 33.000,00.

Stante quanto sopra si propone di integrare di €. 600.000,00, le risorse previste per garantire le agevolazioni tariffarie per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2022 di cui alla DGR n. 1020/2021 e DGR 615/2021, nonché per quelle eventualmente derivanti da periodi agevolativi precedenti. La copertura finanziaria è garantita dalle disponibilità del capitolo 2100210072 Bilancio 2022/2024 annualità 2022 a seguito della variazione apportata con legge L.R. n. 13 del 16/06/2022 ed attuata con D.G.R. n. 768 del 20/06/2022, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 910 del 25/07/2022,.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Inoltre al fine di non disperdere le risorse stanziare, si propone di disporre che la quota dei 600.000,00 euro eventualmente non impiegata per le finalità sopra dette, possa essere altresì utilizzata quale anticipazione per i titoli agevolati venduti dalle aziende del TPL tra il 01/09/2022 ed il 31/12/2022, da ripartire proporzionalmente tra le stesse, sulla base del criterio indicato al p.to 6.3 dell'Allegato 1;

Si rappresenta che le risorse riservate al presente atto risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo ivi previste, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, e in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE per le quali l'esigibilità è prevista per le annualità 2022 e 2023.

Si rappresenta, altresì, che con D.G.R. 910/2022 è stata disposta la richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

IL CAL nella seduta del 01/08/2022 ha espresso parere favorevole (Parere n. 48/2022) deliberando come segue:

1. *Di esprimere parere favorevole.*
2. *Di approvare e presentare alla Giunta regionale la seguente osservazione: Sarebbe opportuno una modifica al meccanismo di cofinanziamento con liquidazione e pagamento da parte della Regione Marche invece che da parte dei Comuni; Si raccomanda altresì, un impegno da parte della Regione Marche ad adeguare i corrispettivi chilometrici del trasporto pubblico locale e le tariffe, pur tenendo conto delle fasce deboli della popolazione che saranno sostenute anche da provvedimenti nazionali. Ciò anche al fine di non penalizzare la qualità e la quantità dei servizi all'utenza che, diversamente, verrebbe compromessa da una evidente crisi del settore.*

Visto il parere favorevole si può precedere con la proposta in oggetto, tenuto conto anche dell'imminente necessità di avviare il rilascio dei titoli agevolati con decorrenza 01.09 2022. Per quanto attiene alle osservazioni presentate alla Giunta, le stesse verranno valutate in occasione dei prossimi provvedimenti in materia.

Come già specificato nella precedente D.G.R. 1020/2021, la tipologia di spesa, sebbene documentata mediante emissione di fattura per esigenze fiscali delle aziende medesime, non si configura come mera prestazione di servizio, bensì quale trasferimento ovvero contributo indiretto all'utenza, che acquista il titolo agevolato di viaggio senza l'esborso iniziale complessivo.

Da ciò scaturisce l'identificazione della natura della spesa quale "trasferimento" a favore delle imprese, con conseguente riconnotazione nei termini del D. Lgs. 118/2011 quanto all'esigibilità della relativa obbligazione, nonché nella classificazione da Piano dei Conti integrato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Gabriele Frigio

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITA' E TPL

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Cinzia Montironi

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Nardo Goffi

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI



ALLEGATO 1

Criteria e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

- 1.1 Le Aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono autorizzati a rilasciare, a richiesta dei soggetti potenzialmente beneficiari di cui al punto 2, nel limite del fondo assegnato di cui al p.to 6.3, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa:
- AME, AMU) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
 - ATE, ATU) Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
 - ANE, ANU) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
 - E) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi su una tratta prescelta compresa nel territorio delle Marche;
 - G) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 ("Treno Marche Bus") e n. 2280 del 09/09/1997 ("Picchio");
- 1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1 *sono nominativi e riportano a stampa l'indicazione " TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono acquistabili presso le rivendite autorizzate dalle Aziende di TPL, previa esibizione del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4, o, se consentito dall'azienda di trasporto, in modalità online, sono validi solo se utilizzati assieme al predetto documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria e la relativa scadenza non può essere posteriore alla scadenza del medesimo documento di cui al punto 4.*
- 1.3 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione del *documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria* di cui al punto 4, e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultimo; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso *e comunque non oltre la scadenza del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4*; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.
- 1.4 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee

con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale e nei limiti di spesa ad esse attribuiti.

2. Individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari della circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia

2.1 Sono individuati come potenziali beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1.1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili agli EE.LL. concedenti, i residenti dei Comuni delle Marche ed appartenenti alle seguenti categorie:

A1) tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sottocategorie:

- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
- Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
- Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
- Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
- Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;
- Grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.

A2) tutti coloro che, non presentando alcuna certificazione ISEE ovvero *avendo una situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite inferiore di € 6.500,00 (compreso)*, rientrano nelle medesime sottocategorie di cui al precedente punto a1).

B) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;

C) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);

E) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;

F) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;

G) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso)*;

H) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai

competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.

L) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*.

RU) Cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed i soggetti comunque provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, dimoranti nei Comuni delle Marche e titolari della *protezione temporanea*.

2.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie A1 e A2 del punto 2.1:

- i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- i ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138.

2.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie F e G del punto 2.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.

2.4 Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie A1, A2 e B, per quest'ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure di "minore con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita", in entrambi i casi limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3. Tariffe dei titoli agevolati

3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata - Costo massimo annuale	Abbonamenti autobus mensili (AME,AMU)	Abbonamenti autobus trimestrali (ATE,ATU)	Abbonamenti autobus annuali (ANE,ANU)	Abbonamenti mensili ferroviari (E)	Abbonamenti integrati (G)
A1)	5%	5%	5%	50%	n.p.
A2)	35%	35%	35%	50%	n.p.
B)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
C)	25%	n.p.	n.p.	50%	50%
E)	50%	n.p.	n.p.	50%	n.p.

F)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%
G)	50%	n.p.	50%	50%	50%
H)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
L)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
RU)	10%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

4. Documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria

4.1 Per usufruire dei potenziali benefici previsti dalla presente deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti:

- a. Per le *agevolazioni di categoria RU*: gli interessati devono presentare presso le principali biglietterie indicate dai Gestori di TPL, i propri documenti di riconoscimento personale e il permesso di soggiorno da cui risulti la *protezione temporanea* come documentata da Questura/Commissariato territoriale. Non è consentito, per uno stesso soggetto, riconoscere più di un titolo di viaggio nello stesso periodo e/o specificare più di un percorso di validità.
- b. Per le *agevolazioni di tutte le altre categorie*: gli interessati devono munirsi di apposito documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, in formato cartaceo o digitale, in modalità online, rilasciato dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, che abbiano aderito, con atto della Giunta Comunale, alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle Aziende di TPL dei minori introiti come specificato nel successivo punto 6, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. È obbligatorio per i Comuni, al primo rilascio e ad ogni modifica o rinnovo con modifica del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria, fatta eccezione per la convalida di cui al p.to 4.6, richiedere agli interessati il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16.

4.2 I Comuni riconoscono il diritto all'agevolazione dietro presentazione di idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive), in formato cartaceo o digitale, in modalità online, attestanti unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2. Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs n. 159 del 05/12/2013. Riguardo alla attestazione ISEE si precisa che questa dovrà essere presentata con riferimento ai redditi dell'anno precedente.

4.3 Non è consentito ai Comuni, per uno stesso soggetto, riconoscere più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità, ad eccezione di minori o studenti rientranti nelle categorie di cui al punto 2, figli di genitori che vivono in località distinte, per i quali è consentito un massimo di due abbonamenti per garantire i due diversi percorsi.

4.4 I documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria rilasciati dai comuni, da stampare esclusivamente per via telematica secondo le modalità specificate al successivo punto 5.1 in formato cartaceo o digitale, in modalità online, rispecchiano il seguente modello formale:

DOCUMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL T.P.L.

Ai sensi della Deliberazione di G.R. n. e ss.mm.ii., il presente documento attesta unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie per l'acquisto di titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 2 della deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti.

DATI UTENTE N° (preassegnato SISTAG)		 Foto:
Codice Utente	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Nominativo	
Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Accompagnatore	
Residenza - Indirizzo	
Residenza - CAP	
Residenza - Citta	
Residenza - Telefono	
Lavoro - Indirizzo	
Lavoro - CAP	
Lavoro - Citta	
Fax	
Email	
DATI TESSERA N° (preassegnato SISTAG)		
ID Tessera	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Codice Tessera	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Codice Utente	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Codice Azienda/Ente	<i>(preassegnato SISTAG)</i>	
Tipo di agevolazione	
Data di primo rilascio	
Data ultima convalida	
Validità	
Data eventuale annullamento	
Data di scadenza	
Valore ISEE certificato	
Percorso di validità / Annotazioni	

ELENCO ALTRE TESSERE POSSEDUTE

.....

ELENCO TITOLI ACQUISTATI

.....

Timbro e firma del funzionario comunale in ogni pagina:

- 4.5 Gli utenti muniti del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4.4 per acquistare i titoli di viaggio di cui al punto 1, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle Aziende del trasporto pubblico su gomma.
- 4.6 Per le categorie H ed L di cui al p.to 2.1, la validità del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.
- 4.7 I documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4.4 hanno validità, rispettivamente:
- per le *agevolazioni di categoria G*: dalla data di rilascio fino al 31/08/2023;
 - per le *agevolazioni di categoria RU*: dalla data di rilascio fino al 31/08/2023 o al termine dello stato di emergenza qualora rideterminato antecedentemente;
 - per le *agevolazioni di tutte le altre categorie*: dalla data di rilascio fino al 31/10/2023

5. Anagrafe delle agevolazioni

- 5.1 I Comuni devono procedere al rilascio dei documenti per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4 esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>. Tramite il predetto sistema i comuni devono obbligatoriamente specificare, contestualmente al rilascio, i seguenti dati:
- la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita al punto 2, individuando la lettera corrispondente;
 - i dati anagrafici del titolare;
 - l'eventuale diritto all'accompagnamento;
 - Valore ISEE certificato;
 - la data di rilascio;

- l'eventuale data di annullamento;
- l'eventuale data di ultima convalida;
- Il percorso di validità prescelto.

5.2 Le Aziende di TPL devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi ai titoli agevolati venduti, esclusivamente per via telematica, mediante caricamento nel sistema informativo SISTAG accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>, contestualmente all'emissione dei titoli di viaggio stessi e comunque entro il mese di emissione di ciascun titolo.

Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- Per le *agevolazioni di categoria RU*: del numero SISTAG unico previsto per le agevolazioni ai profughi ucraini pari a **1999999913**
- Per le *agevolazioni di tutte le altre categorie*: del numero della tessera SISTAG rilasciata dal Comune cui fa riferimento;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 2.1, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata.

6. Criteri e modalità per il rimborso alle Aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

6.1 Il rimborso dovuto alle Aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde, per ciascuna tipologia di titolo, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari, e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati, con riferimento alla tabella del punto 3.1.

6.2 Le quote di rimborso spettante alle Aziende sono a carico, rispettivamente:

- a) Per le *agevolazioni di categoria RU*: Totalmente a carico della Regione (100%);
- b) Per le *agevolazioni di tutte le altre categorie*:
 - 95% a carico della Regione Marche;
 - 5% a carico dei Comuni, secondo quote proporzionali al numero di titoli agevolati acquistati dai propri residenti o domiciliati, nel periodo di riferimento, mediante le certificazioni di cui al punto 4.

6.3 Relativamente alla **quota di competenza della Regione**, l'assegnazione dei fondi e la liquidazione dei rimborsi, è effettuata secondo la tempistica seguente:

- Entro il **31/12/2022** assegnazione del fondo disponibile alle Aziende di trasporto, secondo il seguente criterio di riparto: per il 40% in base alla popolazione residente e per il restante 60% in base alla distribuzione della spesa storica tra le Aziende medesime.
- Entro **un mese dalla fatturazione**, previa validazione dei dati rendicontati e certificati secondo le date di seguito indicate, si procederà alla liquidazione dei

rimborsi relativi ai titoli venduti nei periodi, rispettivamente, *1° settembre-31 dicembre 2022* e *1° gennaio-31 agosto 2023*, con Decreto del Dirigente del Settore Mobilità e TPL

A tal fine i Gestori dovranno presentare apposita **rendicontazione e certificazione** (via PEC) dei dati trasmessi al sistema SISTAG dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 5.2, oltre che su richiesta della Regione, entro le seguenti scadenze: **28/02/2023** per i titoli venduti dal **01/09/2022 al 31/12/2022**, e, **25/09/2023** per i titoli venduti dal **01/01/2023 al 31/08/2023**, al fine di consentire la definizione delle quote a carico della Regione e dei Comuni. Decorsi i termini ultimi del 28/02/2023 e del 25/09/2023, la Regione considera definitivi i dati trasmessi, ai fini del riconoscimento del rimborso, e li **consolida**. Non è possibile per le Aziende trasmettere successivamente i dati riferiti ai periodi consolidati.

La certificazione sarà validata dalla P.F., tramite comunicazione via PEC ai Gestori; con tale comunicazione sarà anche esplicitato l'ammontare definitivo del rimborso riconosciuto per il periodo di riferimento ai fini della fatturazione.

Per le aziende che non trasmettono e certificano i dati di cui al punto 5.2, entro le suddette scadenze, sarà revocata la corrispondente quota di fondo assegnato.

6.3/bis Relativamente alle **quote del 5% di competenza dei Comuni**, queste devono essere versate dai medesimi direttamente alle Aziende del TPL entro il **31/12/2023**. Le quote definitive a carico di ciascun Comune saranno rilevabili dal SISTAG dopo il consolidamento dei dati al 31/08/2023. In particolare:

- 1) Entro il **30/09/2023** i comuni devono caricare tramite l'apposita funzione "Compartecipazione alla spesa" del SISTAG i dati amministrativo – contabili degli impegni di spesa assunti nel proprio bilancio a copertura della quota di compartecipazione
- 2) Entro il **31/12/2023** le Aziende presentano fattura elettronica ai Comuni per il rimborso delle rispettive quote di compartecipazione, come desumibili dall'apposita funzione "Rimborso a regione e comuni C.P." del SISTAG.

Per i Comuni che non hanno dato seguito alla liquidazione delle fatture presentate dalle Aziende per la liquidazione della propria quota di compartecipazione del 5% entro la suddetta data, potrà essere disposta l'interdizione al rilascio del "Documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria", di cui al precedente punto 5, ai propri residenti o domiciliati, fino all'assolvimento del predetto obbligo.

6.4 La ripartizione dell'ammontare complessivo dei rimborsi spettanti alle Aziende di trasporto è calcolato esclusivamente sulla base delle quote da rimborsare risultanti dal totale della colonna "Da rimborsare" nel prospetto elaborato tramite la funzione "Rimborso da Regione e Comuni C.P." del sistema informativo SISTAG, ivi comprese le quote di compartecipazione dei Comuni.

6.7 Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, a seguito di esplicita comunicazione da parte della Regione inviata a mezzo PEC alle Aziende di trasporto, ed ai Comuni nel caso della quota di loro competenza, ed è necessario che le Aziende medesime inseriscano nella fattura le informazioni presenti sulla sezione dedicata della piattaforma SISTAG di cui al precedente punto 6.3/bis come di seguito riportato a scopo esemplificativo:

Informazione	Valore	Campo nel quale va inserita l'informazione
Codice univoco ufficio	2DM3CR (nel caso della Regione)	"CodiceDestinatario" (1.1.4)
Ordine di acquisto	<i>Segnatura di protocollo dell'ordine di fatturazione emesso dall'ente, a mezzo PEC.</i>	"IdDocumento" (2.1.2.2)
Identificativo fascicolo	<i>Verrà comunicato dall'ufficio regionale prima dell'invio della fattura</i>	"RiferimentoTesto" (2.2.1.16.2)
Codice IBAN	<i>IT xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx</i>	"IBAN" (2.4.2.13)
Riferimento impegno di spesa	Estremi dell'atto Regionale di assegnazione ed impegno del fondo disponibile ai sensi del D.lgs 118/2011	"Causale" (.....)

6.8 Il Settore Mobilità e TPL:

- definisce sulla base dell'andamento della spesa storica e dello stanziamento complessivo messo a disposizione dal bilancio regionale con apposito successivo atto dirigenziale, i budget individuali per ciascun Gestore;
- attua il monitoraggio e l'elaborazione di proiezioni periodiche sull'andamento della spesa relativa al periodo di vigenza dei criteri di cui al punto 1, sulla base della quali potrà essere attuato l'eventuale reimpiego, in corso d'anno e con decreto del Settore Mobilità e TPL, delle risorse non utilizzate da un Gestore a vantaggio di eventuali sforamenti di budget individuali di un altro Gestore, purché il budget complessivo previsto a bilancio non sia stato superato. Quest'ultimo infatti costituisce sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ai Gestori ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo;
- attua l'implementazione ed il monitoraggio del popolamento della sezione della piattaforma SISTAG dedicata alla fatturazione e pagamenti;

6.9 È comunque facoltà della Regione disporre ai Gestori, previa approvazione di apposita delibera e qualora ciò si rendesse necessario sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa maturata rispetto alle effettive disponibilità di bilancio, la sospensione della vendita dei titoli di viaggio agevolati.

7. Sanzioni

7.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, certificate secondo quanto disposto al punto 4, che a bordo dei mezzi risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 12/2009 decadono dai benefici delle agevolazioni tariffarie per la durata di 12 mesi. In tali casi le Aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative certificazioni.

- 7.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le certificazioni di cui al punto 4, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le certificazioni devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle certificazioni di cui al punto 4, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.4 I Comuni che entro il mese di settembre di ogni anno abbiano rilasciato o rinnovato complessivamente oltre n. 100 (compreso) certificati di agevolazione sono tenuti ad effettuare controlli a campione su almeno il 50% delle autocertificazioni presentate in detto periodo e a trasmettere alla Regione, entro il mese di dicembre dello stesso anno, gli esiti di tali accertamenti con i relativi provvedimenti assunti, con riferimento a quanto disposto al precedente punto 7.3. In mancanza di tale adempimento potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei comuni medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati il documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.
- 7.5 Qualora siano segnalate, da parte delle Aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 7.1, 7.2, o 7.3, e queste, in base ad elementi obiettivamente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del soggetto beneficiario, per quest'ultimo è facoltà della Regione procedere alla sospensione delle agevolazioni per la durata di 12 mesi.

8. Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Gli effetti delle predette disposizioni decorrono **dall'1/9/2022** fino **al 31/08/2023** e potranno essere confermate o modificate soltanto con espressa nuova deliberazione di Giunta Regionale.
- 8.2 Tenuto conto che lo stato di emergenza per la pandemia Covid19 è cessato al 31/03/2022 non sono previste proroghe per la validità temporale dei documenti per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie (certificazioni), rilasciate ai sensi della DGR 1020/2021.
- 8.3 Al fine di digitalizzare il procedimento di rilascio dei documenti per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie (certificazioni), nell'ambito della transizione digitale richiesta alla pubblica amministrazione, in via sperimentale, i residenti del Comune di Ancona possono presentare la domanda per il rilascio del documento per il riconoscimento dell'agevolazione tariffaria di cui al punto 4 in modalità online, tramite l'apposito modulo "Richiesta di agevolazione per il TPL SISTAG" disponibile sulla piattaforma Cohesionwork-PA (<https://cohesionworkpa.regione.marche.it/>) accedendovi esclusivamente mediante le proprie credenziali SPID.
La procedura potrà essere estesa agli altri Comuni che ne faranno richiesta, anche durante il periodo di validità del presente atto.